

# PODOLOGO

Oggetto informazioni da Ausl sull'attività di podologo

22.04.2011

Gentilissimi,

su richiesta di alcuni Comuni abbiamo chiesto a Ausl una precisazione sull'attività di podologo, riporto di seguito la risposta che ci è pervenuta dalla dott.ssa Damiani del DIP di SP di Bologna.

Considerazioni sull'attività di podologo:

Per le attività sanitarie la necessità o meno di autorizzazione viene definita in relazione al tipo di attività svolta e alla struttura organizzativa che il professionista decide di attuare.

L'art 18, comma 3 della L.R. 4/2008 indica : "L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 - è richiesta altresì per gli studi professionali odontoiatrici, medici e *di altre professioni sanitarie*, singoli o associati, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente".

La figura professionale del podologo rientra pienamente nelle professioni sanitarie ed è individuata secondo il seguente profilo: "operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio" (art 1 e 2 del D.M. 14 Settembre 1994, n° 666).

Per quanto riguarda le modalità organizzative, lo studio professionale è la sede dell'espletamento della attività del professionista, il quale la esercita personalmente, in regime di autonomia, anche quando l'attività sia svolta in uno studio associato. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell'attività del professionista. Nello studio professionale è prevalente la componente di professione intellettuale e la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista.

Pertanto l'attività del podologo, che per definizione prevede l'utilizzo di *metodi incruenti*, può essere svolta in uno studio professionale, aperto solo ai propri pazienti, in tal caso non è necessario il superamento delle barriere e l'autorizzazione sanitaria.

Va tuttavia precisato che, come per tutti i professionisti sanitari, qualora la sede dell'espletamento della attività del professionista sia inserita all'interno di esercizi aperti al pubblico (palestre, estetisti, ecc) si configura una attività di tipo ambulatoriale: in quanto rivolta non a pazienti del singolo professionista ma ad utenti di una struttura aperta al pubblico: è quindi in questo caso necessaria autorizzazione sanitaria come ambulatorio, così come l'individuazione di un responsabile medico della attività.

Parimenti, se si vuole svolgere l'attività di podologo in un contesto ambulatoriale o di poliambulatorio è necessaria l'autorizzazione sanitaria e l'individuazione di un responsabile medico.

Maria Elisa Damiani

AZIENDA USL DI BOLOGNA